



LEGA PRO

COMUNICATO N. 95/DIV – 27 APRILE 2026

95/523

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 25 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 Aprile 2026

19^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	ALBINOLEFFE	2-1
ARZIGNANO VALCHIAMPO	PRO VERCELLI	3-0
CITTADELLA	GIANA ERMINIO	0-2
DOLOMITI BELLUNESI	TRENTO	0-0
INTER U23	UNION BRESCIA	0-1
LUMEZZANE	VIRTUS VERONA	4-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	NOVARA	0-2
PERGOLETTESE	LECCO	3-0
RENATE	PRO PATRIA	2-1
TRIESTINA	L.R. VICENZA	1-6

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 25 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

L.R. VICENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% dei 1526 presenti), posizionati nel Settore Curva Trevisan, intonato, al 4° e al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto, nella prima circostanza, per tre volte e per una volta nella seconda, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50% dei 572 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 MAGGIO 2026**

PERACCHI IVANO

(ALBINOLEFFE)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, non corretta e antisportiva in quanto:

1. usciva intenzionalmente dall'area tecnica al fine di impedirgli di comminare il provvedimento di ammonizione al proprio Allenatore, frapponendosi tra quest'ultimo e l'Arbitro e pronunciando espressioni irrispettose per contestarne l'operato;
2. dopo essere stato invitato più volte a rientrare nell'area tecnica, reiterava tale condotta in conseguenza della quale l'Arbitro gli notificava il provvedimento di espulsione.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2,

lett. a) e 39 C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZOCCHI MORENO GINO (TRENTO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, nonché una condotta non corretta e antisportiva in quanto:

1. abbandonava l'area tecnica protestando platealmente nei confronti dell'Arbitro, sbracciando e urlando per contestarne l'operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non abbandonava il terreno di gioco e si dirigeva verso il IV Ufficiale con atteggiamento minaccioso, proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti;
3. invitato ad allontanarsi, reiterava la condotta anche nei confronti dell'Arbitro;
4. usciva infine, dal terreno di gioco continuando a sbracciare e urlare;
5. al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi nuovamente verso il IV Ufficiale, in evidente stato di alterazione, continuando a proferire espressioni ingiuriose nei suoi confronti.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta perpetrata, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale r. IV Ufficiale).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MOSSALI ANDREA (ALBINOLEFFE)

per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva ed entrava sul terreno di gioco, protestando platealmente per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SOTTINI EDOARDO (ALBINOLEFFE)

per aver, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all'altezza della tibia, rendendo necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., e

considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALDESI ANDREA (NOVARA)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOMBARDI ALESSANDRO (ALBINOLEFFE)
MANDELLI ANDREA (ALBINOLEFFE)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BRUGNOLO RICCARDO (DOLOMITI BELLUNESI)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
MARRAS MANUEL (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MORSELLI FABIO (ALCIONE MILANO)
MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI)
DEL CARRO ANDREA (RENATE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSSONI STEFANO GIOVANN (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)
CALI MICHELE (RENATE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARBOSCELLO RICCARDO (NOVARA)
FROSALI JACOPO (PRO PATRIA)
GATTI CHRISTIAN (VIRTUS VERONA)


AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELONI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
DE PAOLI ANDREA	(ALBINOLEFFE)
AGAZZI FEDERICO	(ALCIONE MILANO)
CASTEGNARO LUIGI	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ANGELI MATTEO	(CITTADELLA)
MIGLIARDI FRANCESCO	(DOLOMITI BELLUNESI)
TOCI ELJON	(DOLOMITI BELLUNESI)
BERENBRUCH THOMAS	(INTER U23)
TUNJOV GEORGI	(PRO PATRIA)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAMPARO LUCA	(ALCIONE MILANO)
PETITO FRANCESCO PIO	(DOLOMITI BELLUNESI)
GALEANDRO ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
BENASSAI FRANCESCO	(L.R. VICENZA)
CORTESE ALESSANDRO	(NOVARA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 27 Aprile 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani